

Il modello 770/2009 Semplificato dei comuni

La conversione in legge del cosiddetto decreto milleproroghe ha ufficialmente spostato al 31 luglio il termine per la presentazione (meglio trasmissione) del modello 770, sia ordinario sia semplificato. Riteniamo quindi utile a questo punto, con riferimento al modello semplificato, tentare di fornire chiarimenti alle istruzioni onde consentire agli operatori degli uffici stipendi una più agevole compilazione. Naturalmente concentreremo in modo particolare la attenzione sui quei quadri, o prospetti, per i quali la compilazione non è automatica, cioè non avviene estraendo i dati dalle anagrafiche degli stipendi e dai cui. Quindi presteremo particolare attenzione alla compilazione dei quadri relativi ai versamenti ed alle relative quadrature e cioè i prospetti ST (quest'anno notevolmente rinnovato: infatti è diviso in due sezioni una per i tributi erariali e l'altra per l'addizionale regionale) SV (di nuova introduzione per riepilogare i versamenti delle addizionali comunali) ed SX.

Le regole generali

Anche per i comuni il **modello 770** si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richieste:

- ▶ il **MOD. 770/ semplificato** (nel quale vanno esposti i dati relativi ai compensi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo)
- ▶ il **MOD. 770/ordinario** (nel quale vanno esposti i dati relativi alle indennità di esproprio ed ai contributi in conto capitale erogati alle imprese).

La prima parte, quella relativa al Mod. semplificato è ormai snellita, rispetto al passato, in quanto i dati richiesti ai fini previdenziali e assistenziali vengono riportati sinteticamente poiché comunicati mensilmente all'Inps e all' Inpdap mediante i modelli Emens e Dma, consentendo agli istituti di provvedere direttamente alla liquidazione delle rispettive prestazioni.

Il modello **770/SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dagli Enti locali sostituti d'imposta, e dalle Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2008 nonché gli altri dati contributivi (Inpdap ed Inps) ed assicurativi (Inail) richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2009 per il periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica del semplificato deve essere effettuata entro il **31 luglio 2009**.

Il modello **770/ORDINARIO** deve essere utilizzato dagli Enti locali sostituti d'imposta, e dalle Amministrazioni dello Stato, per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su indennità di esproprio e contributi alle imprese. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **31 luglio 2009**.

Il modello 770/SEMPLIFICATO deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il modello 770/ORDINARIO.

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il mod. 770/ORDINARIO, in base alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2008, deve, peraltro, produrre il Mod. 770/SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770/ordinario.

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il mod. 770/ordinario, può, peraltro produrre il modello 770/semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV e Sx, qualora non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D. P. R. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770/semplificato e quelli relativi al Mod. 770/ordinario.

Il modello 770 si può suddividere in due parti, infatti viene data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il mod. 770/semplificato, inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SV e SX, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- trasmissione sia di Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia di Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In sostanza questa facoltà di suddivisione torna utile negli enti medio grandi laddove gli uffici stipendi elaborano, appunto gli stipendi ma, anche i compensi assimilati (quali compensi ai co.co.co, agli amministratori, ai percettori di gettoni per pubblica funzione non tenuti a fatturarli, mentre le ragionerie elaborano i compensi per lavoro autonomo, professionale o occasionale.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione modello 770/2009 Semplificato coloro che nel corso del 2008 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli art. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del DPR n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del DPR n. 42 del 1988.

Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps, all'Inpdap, all'Ipost e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Fra i quali:

- Le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicurazioni) residenti nel territorio dello stato;
- Gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello stato;
- Gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche le università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato
- Le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli art. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del Dpr n. 600/73;

bisogna prestare attenzione, poiché a volte l'ente è tenuto a presentare il modello per soggetti ai quali non corrisponde alcun compenso, esclusivamente per comunicare i dati Inail, è il caso ad esempio degli LSU o dei tirocinanti.

Il modello 770 semplificato

La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 mod. 770/2009 Semplificato, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell'art.3, comma 2, DPR n. 322/1998 e successive modificazioni.

Inoltre, la dichiarazione mod. 770 Semplificato non può essere presentata all'interno della comunicazione unificata annuale mod. Unico/2009.

La composizione del modello è la seguente:

- **Frontespizio**

- nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo dichiarazione, dati relativi al sostituto d'imposta, domicilio per la notificazione degli atti;
- nella terza facciata i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

- **Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale**

Le comunicazioni del modello 770/2009 semplificato, contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

- **Parte A** : Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
- **Parte B** : Dati fiscali;
- **Parte C** : Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

La parte C va compilata relativamente ai campi inpdap per i dipendenti a tempo indeterminato; relativamente ai campi indpap ed inps (per la DS) per i dipendenti a tempo determinato, ai campi inps per i co.co.co , ai campi inps o inpdap per gli amministratori in aspettativa non retribuita per i quali viene versata la contribuzione effettiva ad uno dei due enti.

- **Parte D** : Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2008, per il periodo d'imposta 2007.

- **Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**

Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

Questa sezione viene utilizzata dagli enti per dichiarare i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo o occasionale.

- **Prospetto SS**

Contiene i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione;

- **Prospetto ST**

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionale regionale e comunale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive.

- **Prospetto SV**

Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale.

- **Prospetto SX**

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del Dpr n. 445 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Viene data la possibilità al sostituto d'imposta (nel caso in cui la dichiarazione precedente contenesse degli errori o fosse incompleta) prima della scadenza dei termini di presentazione, di rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compilandone una nuova, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Nel caso in cui i termini di presentazione fossero già scaduti, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentandone una nuova, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa**".

Quest'ultima può essere presentata se la dichiarazione originaria è stata presentata nei termini di scadenza o al massimo entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.13, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.472 del 1997.

La dichiarazione può essere integrata nelle seguenti ipotesi:

- 1) nel caso di ravvedimento operoso previsto dall'art.13, comma 1, lett. b) del sopra citato decreto, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
- 2) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori o omissioni dalla quale risulti un maggior debito d'imposta così come previsto dall'art.2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998;
- 3) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano evidenziato un maggior debito o un minor credito, così come previsto dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n.322 del 1998.L'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n.241 del 1997.

L'Agenzia in una recente risoluzione (Ris. n. 24/E del 14 febbraio 2007) ribadisce e chiarisce che non si possono presentare dichiarazioni rettificative a credito oltre l'anno successivo.

Nella seconda facciata del frontespizio il riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio del Mod. 770/2009 SEMPLIFICATO è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta:

- La **sezione I** è riservata ai sostituti d'imposta che intendono procedere alla trasmissione integrale del modello 770/2009 Semplificato (frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilato e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti SS, ST, SV e SX);

In particolare, tale sezione dovrà essere compilata:

- dal sostituto che sia tenuto a compilare esclusivamente il Mod. 770/SEMPLIFICATO.
In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni;
- dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione del Mod. 770/2008 Ordinario e, non avendo effettuato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al modello 770/Semplificato (ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli

relativi al modello 770/Ordinario (redditi di capitale), abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770/SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV e SX).

In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora sia state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella "Presenza di modello 770 Ordinario 2009".

- La **sezione II** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del modello 770/2009 Semplificato, con successivo inoltro dei prospetti ST, SV e SX mediante il modello 770/2009 Ordinario;
- La **sezione III** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendono separare il mod. 770/2009 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX; Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
 - che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
- La **sezione IV** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendono separare il mod. 770/2009 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST, e SX.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'Ente cioè dal Sindaco, e inoltre deve essere sottoscritta dal soggetto che effettua il controllo contabile ossia dal revisore contabile (in tal caso nella casella va indicato il **codice 1**); il **codice 2** e **codice 3** non sono significativi per gli enti locali.

3. I quadri dichiarativi del Mod. 770 semplificato /2009

Nella **Parte A** il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente, comprensivo del domicilio fiscale al 1° gennaio 2009 . occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2008 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché del domicilio fiscale al 1° gennaio 2009.

Nella **Parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati a tassazione separata.

Modello 770 dati fiscali non presenti sul Cud

La sezione B, dati fiscali, del modello 770 non è altro che la trasposizione dei campi già compilati e presenti sul modello Cud, al quale si fa espresso rinvio per quanto concerne la compilazione, tuttavia vi sono, proprio nella sezione B del modello 770, alcuni campi contrassegnati da numeri non presenti sul modello Cud. Detti campi contengono informazioni che non sono significative per il percettore, ai fini della relativa ed eventuale dichiarazione, ma sono significative per l'agenzia delle entrate, soprattutto ai fini del controllo degli adempimenti del sostituto. Di seguito analizzeremo

quelli tra questi campi più significativi per il sostituto ente pubblico, tralasciando appunto quelli che non trovano applicazione e riscontro nel pubblico impiego.

*Nel **punto 7** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2007 trattenuta nel 2008 dal sostituto.*

*Nel **punto 8** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2008 trattenuta nel 2008 al sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2008 già indicato nel precedente punto 6.*

*Nel **punto 9** va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2007 trattenuta nel 2008 dal sostituto.*

Infatti il punto 6 (presente anche sul cud) evidenzia il complesso della addizionale regionale trattenuta nel 2008 dal sostituto, ma come si ricorderà proprio le modalità di ritenuta della addizionale comportano che nello stesso anno si possa verificare di ritenere (per cassa) addizionale di competenza di due annualità differenti, ecco che i tre punti suddetti forniscono all'agenzia le informazioni circa la competenza annuale delle addizionali regionali trattenute nel 2008.

*Nel **punto 12** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef 2008 trattenuta nel 2008 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2008. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto riportato al punto 10.*

Come sappiamo l'addizionale maturata nel 2008 è stata trattenuta nel corso dello stesso anno dal sostituto, mentre il saldo sarà pagato a rate nel 2009, almeno che non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, nel qual caso il saldo addizionale sarà stato trattenuto in unica soluzione: ecco perché il campo 12 sul modello 770.

*Nel **punto 16** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 7 e 8.*

*Nel **punto 19** va indicato il totale degli importi a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto nel 2008 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 9 e 12.*

*Nel **punto 20** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2008 non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.*

Il punto 16 non è altro che l'evidenziazione della eventuale sospensione dei versamenti, per eventi eccezionali, della addizionale evidenziata ai punti 7 ed 8 di cui sopra. Lo stesso dicasi per i punti 19 e 20 per quel che concerne le addizionali comunali rispettivamente esposte ai punti 9/12 e 10.

*Nel **punto 57** va indicato l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1 e 2, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti 30, 34 e 36.*

Nel punto 58 va indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta.

I punti 57 e 58 appaiono significativi per la verifica, a cura della agenzia, della spettanza delle detrazioni per familiari a carico, per lavoro dipendente ovvero per canoni di locazione, nelle ipotesi in cui il sostituto abbia comunicato al sostituto altri redditi e/o anche il reddito della abitazione principale, oltre a quelli dallo stesso direttamente percepiti.

Nel punto 61 va indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2008 a causa di incapacienza in sede di conguaglio.

Nel punto 60 del cud si evidenzia l'irpef 2008 che a causa di incapacienza del conguaglio sarà trattenuta a rate nel 2009. Invece il campo 61 evidenzia il saldo irpef 2007 incapiente in quel conguaglio eventualmente trattenuto a rate dopo il 28 febbraio 2008, in questo modo l'agenzia riscontra l'effettiva trattenuta delle rateizzazioni per incapacienza. Su questo tema si ricorda che l'inpda proprio in occasione del conguaglio 2008 ha concordato con l'agenzia la rateizzazione d'ufficio, cioè anche in assenza di espressa richiesta proveniente dal percettore della pensione, di tutti gli importi per conguaglio a debito che facessero ridurre l'importo di pensione al di sotto del minimo.

Nei punti da 65 a 76 non si fa altro che esplodere il cosiddetto conguaglio riepilogativo, cioè il conguaglio effettuato, per espressa richiesta in tal senso operata dal sostituto quando sia in possesso di altro cud rilasciato da altro sostituto entro il 12 di gennaio (è il caso, ad esempio, di un precedente rapporto di lavoro ovvero di percezione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Nei punti suddetti quindi non si fa altro che riportare (compilando tanti quadri quanti sono i cud di altri sostituti esibiti dal conguagliato) i dati salienti degli altri cud. Curiosità è che i campi 68-bis e 70-bis potrebbero comportare la compilazione dei punti da 77 ad 80 del cud, cosa che può verificarsi solo quando il dipendente pubblico si trova in possesso di un cud rilasciato da altro datore di lavoro privato e conguagliato dal datore pubblico, in quanto come si ricorderà nel pubblico impiego non si applica la detassazione degli straordinari.

Si rammenta in questa sede che gli enti locali rilasciano il modello Cud alle seguenti categorie di percettori:

- dipendenti;
- dipendenti di terzi direttamente pagati dall'ente sostituto di imposta (art. 50, comma 1 lettera b)
- borsisti, tirocinanti, ecc. (art. 50, comma 1, lettera c)
- collaboratori coordinati e continuativi (art. 50, comma 1, lettera c-bis)
- componenti commissioni (art. 50, comma 1, lettera f)
- amministratori locali (art. 50, comma 1, lettera g)
- coniugi di dipendenti ai quali viene corrisposto assegno alimentare per sentenza (art. 50, comma 1, lettera m)

Nella ipotesi di conguaglio riepilogativo (fra redditi erogati da soggetti diversi) effettuato dall'ente a favore di una delle categorie sopra elencate, al fine di rendere evidenti i redditi appunto erogati da ogni singolo sostituto di imposta, vanno compilati i punti seguenti:

Nei **punti da 63 a 76** vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto.

Nel caso di redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.

Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 63 a 76.

Nei punti da 65 a 76, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto.

Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 65 a 76.

Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 65 a 76 al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto 67.

In particolare nel punto 65 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nel punto 66 va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella SE posta nell'Appendice delle istruzioni.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà indicare nel presente punto il codice "8".

Nel punto 67 indicare uno dei seguenti codici:

1 – per i redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR;

2 – per i redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 5 e 5-bis del TUIR.

Nei punti 68 e 69 vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 70.

Nei punti 68-bis e 70-bis, vanno indicati rispettivamente l'importo delle somme per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività erogate da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali imposte sostitutive operate da altro soggetto comprensive anche di quelle indicate nel punto 70-ter. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui le predette somme siano state assoggettate, dal precedente sostituto, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l'intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nel punto 70 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 69.

Nel punto 70-ter, vanno indicate le imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 70-bis.

Nel punto 71 va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 72.

Nel punto 72 va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 71.

Nel punto 73 va indicato il totale dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2008 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 76.

Nel punto 74 va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2008 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 75.

Nel punto 75 va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 74.

Nel punto 76 va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 73.

I **punti dal 83 a 86** servono a dichiarare gli emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata, quali per esempio gli arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti.

Vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel **punto 60** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 59**.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

I punti da 77 a 94 non risultano significativi per gli enti pubblici.

Nei punti da 95 a 106, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute. Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando, avendo cura di specificare al punto 105 il diverso anno di riferimento.

Nei punti da 107 a 174 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal DPR n. 600/1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata (ad esempio le indennità di fine mandato) erogate nell'anno con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti con le relative ritenute operate;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in cui il diritto all'indennità risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto.
- Le prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, il riscatto anche parziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1- bis, D.lgs. 124/93, il riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, commi 3-ter e 3-quater e quello esercitato ai sensi dell'art 10, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, nonché le relative ritenute operate.

Alcuni di questi punti riguardano soltanto una piccolissima parte degli pubblici e precisamente quelli che gestiscono direttamente il fine servizio ed il fine rapporto, con accantonamento ai propri bilanci e senza versare la relativa contribuzione all'inpda, come per fare un esempio gli enti parco nazionali.

La **Parte C** è quella sezione che accoglie tutti i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali. Le istruzioni relative alla compilazione di tali dati già compresi nel CUD 2009 sono riportate integralmente in Appendice alle istruzioni del modello 770.

Gli enti pubblici sono occasionalmente interessati alla sezione 1 dei dati previdenziali Inps, per i contributi alla DL dei lavoratori a tempo determinato e per i contributi versati agli amministratori locali in aspettativa non retribuita (sindaco, in tutti i comuni, assessori, nei comuni con più di 10000 abitanti, presidente del consiglio comunale, nei comuni con più di 50000 abitanti), quando lavoratori dipendenti del settore privato. Sempre più spesso invece sono interessati alla sezione 2 Collaborazioni coordinate e continuative.

Dati assicurativi Inail

La sezione dati assicurativi Inail deve essere tenuta in debita considerazione dagli enti locali, poiché a volte comporta la compilazione di un quadro anche per quelle categorie di dipendenti ai quali non viene corrisposto alcun compenso (es. LSU, tirocinanti, ecc.) ma per i quali si versa il premio assicurativo all'Inail

Nei **punti** da **81** a **86** devono essere indicati i dati assicurativi relativi all'Inail riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

In particolare il **punto 81**, qualifica, dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella allegata alle istruzioni del modello, utilizzando i codici in essa indicati.

Parte D

Nella **Parte D** devono essere indicati i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso dell'anno 2008 dal sostituto.

Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel mod. 770 semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

L'art. 19 del D.M. n. 164 del 31/05/1999, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando se necessario l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Questa parte va compilata per indicare tutte le operazioni di conguaglio, anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto nel corso dell'anno 2008.

Vanno espone le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2008.

Nei **punti** da **1** a **75** vanno riportati i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2008 relative:

- al saldo Irpef per il 2007 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- alla prima rata di acconto Irpef per il 2008;
- all'addizionale regionale all'Irpef per il 2007 sia del dichiarante che del coniuge;
- al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2007 sia del dichiarante che del coniuge;
- all'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2007 sia del dichiarante che del coniuge;
- all'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
- alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2008 (mesi di novembre e dicembre 2008).

In particolare, nei **punti 1** e **66** deve essere indicato il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio.

Nei **punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 69** e **74** vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o di integrazioni.

Nei **punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 67** e **72** vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti.

Nei **punti 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 68** e **73** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per in capienza della retribuzione e/o per rettifica sommati agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.

Nei **punti 5, 14, 23, 34, 45, 56** e **70** vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti in capo al dichiarante e al coniuge per ciascuna tipologia di tributo.

100 nel punto 3, 60 nel punto 7 e 40 nel punto 5.

Nei **punti 6, 10, 15, 19, 24, 29, 35, 40, 46, 51, 57** e **61** barrare la casella se per ogni singolo tributo da esporre nei punti da **2** a **60**, tutti gli importi del rigo risultano inferiori all'unità di euro e quindi non evidenziati per effetto delle regole sul troncamento.

In questi casi, per l'addizionale regionale e comunale all'Irpef, oltre a barrare la relativa casella, è necessario indicare ugualmente il codice della regione ed il codice catastale del comune.

Per la seconda o unica rata di acconto Irpef del 2008 (punti da 67 a 70 dichiarante, e da 72 a 74 coniuge) se tutti gli importi sono inferiori all'unità di euro deve essere indicato il codice B ai punti 71 e 75.

Nei **punti 25, 30, 36, 41, 47** e **52** vanno indicati i codici delle regioni e dei comuni relativi all'addizionale regionale e comunale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod. 730 o 730-4.

Nel **punto 62** indicare il tipo di conguaglio in assenza di rettifiche utilizzando uno dei seguenti codici:

A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;

B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta nei termini;

C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;

D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito.

Il **punto 63** in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica utilizzando uno dei seguenti codici:

A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;

B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;

C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;

D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;

E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta

al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;

F – rettifica del solo codice regione;

G – rettifica del solo codice comune.

La casella del **punto 64** deve essere barrata qualora i dati contenuti nei **punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55** e **60** siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

La casella del **punto 65** deve essere barrata qualora il Mod. 730/2008 non è risultato liquidabile.

I **punti 71** e **75** devono essere compilati utilizzando uno dei seguenti codici:

A – richiesta di minore secondo o unico acconto;

B – tutti gli importi da esporre sono inferiori ad 1 unità di euro.

Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef e/o di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata) rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei **punti 3, 8, 21, 32, 38, 53** e **58** deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;
- nei **punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55** e **60** deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

In presenza di dichiarazioni integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi trattenuti e rimborsati senza effettuare tra tali ammontari nessuna compensazione.

Rettifiche

In caso di liquidazione a rettifica il sostituto deve riportare:

- nei **punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 69** e **74** l'importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o integrazioni);

- nei **punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 67** e **72** l'importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche o integrazioni) al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione.

In presenza di dichiarazione rettificative e/o integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione. Gli importi trattenuti a seguito di liquidazione a rettifica devono essere anche esposti nei punti da **77** a **88** e nei punti **90** e **91**, al netto degli interessi trattenuti.

Nei **punti 76** e **89** deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi). Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 25** e **30** riportando il codice corretto e compilando il **punto 63** con il codice F.

Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo all'addizionale comunale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 36, 41, 47** e **52** riportando il codice corretto e compilando il **punto 63** con il codice G.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 63 compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Rettifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2008".

Conguaglio non effettuato o non completato

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare oppure a completare le operazioni di conguaglio il sostituto deve compilare i **punti** da **92** a **120**.

Il **punto 92** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

A – cessazione del rapporto di lavoro;

B – aspettativa senza retribuzione;

C – decesso;

D – retribuzione insufficiente;

E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;

F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Dati del C.A.F. o del professionista abilitato

Nel **punto 121** barrare la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d'imposta.

Nei **punti** da **122** a **125** devono essere riportati i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione Mod. 730-4 e l'eventuale Mod. 730-4 rettificativo.

Nel caso di assistenza prestata dal professionista abilitato non deve essere compilato il punto 123.

4. Il riepilogo dei versamenti nel Prospetto ST

Anche in questo caso procediamo al commento delle istruzioni limitandoci ad indicare i punti significativi per gli enti pubblici ed eliminando completamente quelli relativi ad adempimenti che non interessano gli enti, come per esempio i punti relativi alla imposta sostitutiva sul tfr che riguarda il solo settore privato. Abbiamo inoltre introdotto alcune esemplificazioni, relative alla compilazione dei quadri st ed sx, dato che la corretta compilazione e quadratura tra i suddetti quadri, ormai peraltro agevolata dalla introduzione della colonna 4 al rigo SX1, evita gli incresciosi problemi connessi alla notifica degli avvisi di irregolarità riscontrate nel modello 770.

Il prospetto ST deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali all'IRPEF (nella sezione seconda dello stesso introdotta molto opportunamente quest'anno) e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate sulle rivalutazioni del TFR e sui redditi emersi, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute, trattenute e imposte sostitutive sopra indicate. Da quest'anno invece i versamenti delle addizionali comunali saranno esposti nell'apposito e dedicato prospetto SV di riepilogo dei relativi versamenti.

Qualora i righe del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO, abbiano trasmesso le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente si precisa che nel relativo prospetto ST non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.

Il sostituto d'imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole comunicazioni dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà indicare nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente i codici tributo attinenti a ritenute sui redditi appena citati.

Il prospetto ST

I dati da indicare nel **prospetto ST** devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2008.

Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, le somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2009, se riferiti al 2008 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2009

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2008 con riferimento all'anno 2007. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2008, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2008 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2008 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2008 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2007 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600).

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2009 con riferimento all'anno 2008.

Prospetto ST sezione I

Ma vediamo come effettuare la compilazione dei punti della prima sezione, quella cioè dedicata al riepilogo dei versamenti relativi a tributi erariali.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

Si precisa che in caso di un importo relativo ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione, deve essere compilato uno specifico rigo.

Nella compilazione del punto 2 occorre tenere presente la regola della non esposizione in dichiarazione delle compensazioni verticali, la stessa sarà forse più chiara al lettore sotto quando saranno esposti gli esempi relativi.

Si dicono compensazioni verticali interne quelle effettuate tra lo stesso tributo lo stesso codice e lo stesso anno e non si espongono in dichiarazione

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2008, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare.

Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Si dicono compensazioni verticali esterne quelle tra lo stesso tributo ma diverso codice o diverso anno, dette compensazioni si espongono sempre in dichiarazione

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2008, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4, o 5 il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare (anche se pari a zero).

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, rispettivamente, il monte trattenute relativo alla medesima regione o al medesimo raggruppamento di comuni.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni (punto 3 del prospetto ST) deve essere indicato al rigo SX4, colonna 4.

Nel **punto 3** della prima sezione va indicato l'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare, così come va indicato il recupero del bonus incapienti per il 2006 eventualmente recuperato. Va indicato inoltre l'ammontare del bonus di cui all'art. 44 del

Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);

- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2006 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 1 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2007 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (da indicare nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX).

Attenzione alla compilazione del punto 4 non riguarda le compensazioni effettuate tra irpef ed iva o altro tributo presentando l'f24 con saldo zero. Tali compensazioni cd orizzontali nel prospetto st si espongono come se il versamento fosse effettivamente stato effettuato alla data di trasmissione dell'f24. Il credito fruito sarà decurtato nel prospetto RX di unico.

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2008 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX..

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Nel presente punto (non significativo per gli enti pubblici) non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24. Inoltre per quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della L. 244/2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne (come per esempio quella con l'iva a credito, infatti in tal caso al punto 7 l'importo si indica come fosse stato versato).

In caso di versamenti di ritenute IRPEF, addizionali regionali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;

B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 973, su somme e valori relativi al 2008 erogati entro il 12 gennaio 2009;

C – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;

D – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2007 nel mese di gennaio 2009;

E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2007 nel mese di febbraio 2009;

F – presenza nella colonna “importi a debito versati” del modello di pagamento F24 di importi inferiori all’unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del prospetto ST;

I codici **L – M – N** non risultano significativi per gli enti locali;

S – se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di Competenza dell’anno d’imposta corrente;

Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l’importo delle ritenute operate nel punto 2, l’importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l’importo delle ritenute versate nel punto 7, il Capitolo nel punto 11, barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802).

Nel **punto 13** della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento.

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Prospetto ST sezione II

La sezione seconda del prospetto è dedicata al riepilogo dei versamenti relativi alle addizionali regionali effettuati nell’anno 2008, è perfettamente identica alla sezione I, tranne l’assenza del punto 3, che ovviamente riferendosi a tributi erariali è assente (molto opportunamente l’agenzia anziché modificare la numerazione dei punti, ha solo omesso il punto 3)

Prospetto SV

Il **prospetto SV** deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti

Come sappiamo dal 2008 il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF é attribuito direttamente ai comuni di riferimento (art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296). In attuazione di detta norma, relativamente ai versamenti da effettuare, nella delega di pagamento Mod. F24EP devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni beneficiari del versamento dell’addizionale. Invece nel prospetto SV l’esposizione dei dati di versamento nel deve essere effettuata in forma aggregata: pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibili a diversi comuni.

Nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l’indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

I dati da indicare nel prospetto, SV devono riferirsi:

- Alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2008, con riferimento all’anno 2007, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell’acconto

delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2008 con riferimento all'anno 2008. Vanno indicate, inoltre, le trattenute relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2008.

- Alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2008 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere indicati anche i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2008 effettuati entro la presentazione della dichiarazione. Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2009 con riferimento all'anno 2008.

Nel caso in cui la presentazione del Mod. 770/2009 SEMPLIFICATO sia stata effettuata avvalendosi della facoltà di suddividere il suddetto modello, i sostituti d'imposta tenuti all'invio delle sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi NON dovranno procedere alla compilazione del presente prospetto, rimanendo per loro l'obbligo dell'invio dei prospetti SS, ST e SX.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- Delle addizionali comunali trattenute;
- Delle somme e degli interessi (per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

Nel caso di versamento rateizzato, si precisa che il relativo importo degli interessi dovrà essere indicato nel medesimo rigo nel quale viene evidenziato il tributo rateizzato. Qualora per effetto delle operazioni di conguaglio relative al 2008, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'IRPEF devono sempre essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso dovrà essere compilato un rigo del presente prospetto nel quale, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionali regionali o comunali all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'Irpef.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni, deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF operate nell'anno 2008 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nei **punti 4 e 5** devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato nel punto 2 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando somme trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF;

- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2007 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX).

Si precisa che, il sostituto qualora abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito:

- derivante dalle somme erogate a favore dei contribuenti a basso reddito (di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007);
- per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
- per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir;

deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "T".

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2008 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al **punto 8**.

In caso di versamenti di addizionali comunali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**.

Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici:

F – presenza nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 7 del prospetto SV;

K – se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;

L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF indicate nel prospetto SV intestato al soggetto estinto;

M – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali comunali all'IRPEF, nonché del saldo e acconto delle addizionali comunali all'IRPEF, dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;

N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionali comunali all'IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF, dovuto a seguito di conguaglio da assistenza

fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;

P – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 assoggettate dal precedente sostituto d'imposta ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;

S – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente;

Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Prospetto SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni

In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi:

- *del credito derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2008 del suo utilizzo:*
 - in compensazione esterna, tramite Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 241/1997 entro la data di presentazione del modello 770 (31 luglio 2009);
 - in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nel punto 4 del prospetto SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.
- *dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2008 del loro utilizzo:*
 - in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nei punti 4 e 5 del prospetto SV .

Tali dati vanno evidenziati ai righi SX1 e SX4

Si rammenta che il Comuni, pur dovendo ormai versare quasi tutti i tributi all'erario (tranne l'Iva e l'Irap commerciale) direttamente in Tesoreria, può presentare il modello F24 (solo con saldo uguale a zero) per utilizzare in compensazione crediti d'imposta dei quali gode.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX30.

Nel **rigo SX1, colonna 1**, deve essere indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria;
 - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2009;

- l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale mentre a **colonna 3**, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Nel rigo SX1, **colonna 4**, deve esser indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST e SV.

Nel rigo SX1, **colonna 5**, deve essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 assoggettate dal precedente sostituto d'imposta ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 4.

E' appunto questa introduzione della colonna 4 che consente la quadratura contabile, e non solo intuitiva come per il passato, tra le colonne di SX1 a colonna 4 del rigo SX4

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2008.

In particolare:

- nella **colonna 2** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (Mod. 770/2208).

Nel caso di trasmissione integrale della dichiarazione Mod. 770/2009 SEMPLIFICATO (sezione I del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2008:

$$\text{SX 36 (colonna 2 – colonna 1) + SX 37 (colonna 2 – colonna 1)}$$

Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (sezione IV del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella presente colonna è infine pari a:

$$\text{SX 37 (colonna 2 – colonna 1)}$$

- nella **colonna 3** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione della dichiarazione;
- nella **colonna 4** deve essere riportata la somma risultante dalla seguente operazione SX1 (colonna 1 + colonna 2 + colonna 3 + colonna 4 + colonna 5);
- nella **colonna 5** deve essere riportata la somma delle colonne 4 e 5 della prima e seconda sezione dei diversi rigi del prospetto ST, e delle colonne 4 e 5 dei diversi rigi del prospetto SV al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 2, al rigo SX 39 colonne 1 e 2, al rigo SX 40 colonna 1;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2009, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6.

Qualora nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2009 SEMPLIFICATO compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2008 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

Nei righe da SX5 a SX34, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai righe SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 1 a 6 del rigo SX4.

I righe da **SX5 a SX30** devono essere compilati dal sostituto d'imposta che:

- nel corso del 2008 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/97 tra enti impositori diversi;
- risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i righe da SX5 a SX30, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore.

I righe da SX5 a SX30 non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Nel **rigo SX5** deve essere esposta sempre la quota di competenza dell'Erario.

Nel **rigo SX6** deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 per il quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune.

Nei righe da SX7 a SX30 è stata inserita la colonna 1 "Codice". In tale colonna, per ogni singolo rigo, dovrà essere indicato il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale.

Qualora i righe da SX7 a SX30 del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." postra in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Nei righe da **SX5 a SX30**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai righe SX5 a SX30, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 2 a 7 del rigo SX4.

La quadratura del prospetto SX con il prospetto ST

La quadratura dei due prospetti avviene attraverso le colonne 4 e 5 del rigo SX4 infatti:

- nel rigo SX4 colonna 4 andranno riportati gli importi restituiti dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2008 (già indicate al rigo SX1 colonna 1), il credito per i rimborsi da conguaglio per assistenza fiscale (già indicato al rigo SX1 colonna 2), nonché i versamenti in eccesso del 2008 (già indicato al rigo SX1 colonna 4) *la colonna 3 di SX1 risulta significativa ormai solo per pochissimi enti locali;*
- nel rigo SX4 colonna 4 andrà indicata la sommatoria delle colonne 4 e 5 degli ST, *cioè l'importo effettivamente utilizzato a scomuto nel 2008.*

Alcuni esempi di compilazione relativi al prospetto ST e SX:

Esempio 1

Supponiamo che l'ente abbia operato nel 2008 ritenute su redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo di 15.000 euro (somma delle colonne 2 dei rigi ST), abbia poi effettuato rimborsi per assistenza fiscale per euro 2.000 (somma delle colonne 4 dei rigi ST) ed abbia versato euro 13.500 (nel mese di febbraio ha versato per errore, in più 500 euro), la compilazione dei prospetti ST e SX è la seguente:

Prospetto ST

1	2 15.000	3	4 2000	5	6	7 13.500
8	9	10	11 1001	12	13	14

Prospetto SX

SX1	1	2 2000	3	4 500
-----	---	---------------	---	-------

SX4	1	2	4 2500	5 2000	6 500	6
-----	---	---	---------------	---------------	--------------	---

La compilazione del prospetto SX mette in evidenza che:

- nella *colonna 2 del rigo SX1* va indicato l'importo relativo al rimborso per assistenza fiscale (2000);
- nella *colonna 4 del rigo SX1* va indicato l'importo relativo al versamento in eccesso;
- nella *colonna 4 del rigo SX4* va indicata la somma dell'importo relativo al rimborso per assistenza fiscale e dell'importo versato in più per errore (2000 + 500);
- nella *colonna 5 del rigo SX4* va indicato l'importo relativo al rimborso per assistenza fiscale (2000);
- nella *colonna 6 del rigo SX4* va indicato l'importo dell'errato versamento di febbraio che dovrà essere recuperato in quanto a credito, dai versamenti del 2009 (500).

Esempio 2

Ipotizziamo che all'ente riporti un credito dal 2007 (non utilizzato a scomputo dei versamenti nel corso dell'anno 2008) per un importo pari a 500 euro, un debito per ritenute su redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo di 15.000 (somma delle colonne 2 dei rigi ST), un rimborso per assistenza fiscale per euro 2000 (somma delle colonne 4 dei rigi ST), un versamento pari a 13.500 (nel mese di febbraio ha versato per errore, in più 500 euro) ed abbia effettuato un rimborso a dicembre per conguaglio di fine anno di 1000 euro senza che ci fosse capienza nel monte ritenute (ritenute di dicembre 2500 ed i rimborsi da conguaglio 3500), la compilazione dei prospetti ST e SX risulta essere la seguente:

Prospetto ST

1	2 15.000	3	4 2.000	5	6	7 13.500
8	9	10	11 1001	12	13	14

Prospetto SX

SX1	1 1000	2 2000	3	4 500
-----	---------------	---------------	---	--------------

SX4	2 500	3	4 3500	4 2000	5 2000	6
-----	--------------	---	---------------	---------------	---------------	---

La compilazione del rigo SX mette in evidenza che:

- nella *colonna 1 del rigo SX1* va indicato l'importo relativo al rimborso di dicembre per conguaglio di fine anno (1000);
- nella *colonna 2 del rigo SX1* va indicato il rimborso per assistenza fiscale (2000);
nella *colonna 4 del rigo SX1* va indicato l'importo relativo al versamento in eccesso;
- nella *colonna 2 del rigo SX4* va indicato l'importo relativo al credito dell'anno 2004 (500);
- nella *colonna 4 del rigo SX4* va indicato la somma rimborso di dicembre per conguaglio di fine anno (1000), dal rimborso per assistenza fiscale (2000) ed dall'importo versato per errore nel mese di febbraio (500);
- nella *colonna 5 del rigo SX4* va indicato il rimborso per assistenza fiscale (2000);
- nella *colonna 6 del rigo SX4* va indicato l'importo a credito che dovrà essere recuperato dai versamenti del 2009(3500 + 500 – 2000).

Compilazione nel caso di conguaglio

Evidenziamo alcuni esempi, nell'ipotesi di restituzione di ritenute a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto a credito:

Nel caso in cui il rimborso sia stato effettuato utilizzando le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l'importo disponibile nel mese sia capiente, nel **punto 2** deve essere indicata la differenza pari all'importo da versare;

1. Nel mese di marzo 2008 risulta un debito per ritenute su redditi da lavoro dipendente pari a € 500,00 ed un credito pari a € 300,00 (al punto 2 verrà indicata la differenza da versare).

1	3/2008	2	200	3		4		5	200	6		7	
8		9		10		11	1001	12		13		14	15/04/2008

Nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibili nel mese di effettuazione del conguaglio siano uguali o inferiori alle ritenute da rimborsare, nel **punto 2** non deve essere effettuata alcuna indicazione, in quanto non si è proceduto ad effettuare nessun versamento.

2. Nel mese di febbraio 2008 sono state effettuate delle operazioni di conguaglio a favore di un dipendente per un importo pari a € 500,00.
Il sostituto restituisce l'importo a credito utilizzando un monte ritenute di € 300,00 e anticipa i restanti € 200,00.

Prospetto ST

1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10		11		12		13		14	

Prospetto SX

SX1	1	200	2		3		4	
-----	---	-----	---	--	---	--	---	--

SX4	2		3		4	200	5		6		7	
SX5	2		3		4	200	5		6		7	

Come risulta dal seguente schema **il rigo non va compilato**, in quanto l'importo anticipata dal sostituto di € 200,00 **va indicato al rigo SX1** (ricompreso nell'importo totale dei rigi SX4 e SX5 colonna 4).

- 1) Nel mese di giugno 2008 risultano ritenute dipendente a debito per € 250,00 e ritenute dipendente a credito per operazioni di conguaglio di € 250,00 (utilizzate le ritenute da lavoro dipendente per la restituzione).

1		2		3		4		5		6		7	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

Il rigo non va compilato in quanto le compensazioni verticali interne (utilizzando cioè la stessa categoria di ritenute) non vanno esposte, come nel caso precedente.

Compilazione in ipotesi di rimborso crediti da assistenza fiscale

- 1) Nel mese di luglio 2008 risulta un debito di ritenute su redditi di lavoro dipendente per € 1700,00 e un rimborso crediti da modello 730 di € 00,00 per Irpef, di € 100,00 per addizionale regionale e di € 50,00 per addizionale comunale.
L'importo di € 750,00 quale credito risultante da assistenza fiscale verrà utilizzato per coprire in parte il debito Irpef, come risulta dallo schema del prospetto ST:

1 7/2008	2 1700	3	4 750	5	6	7 950
8	9	10	11 1001	12	13	14 15/08/2008

Prospetto SX:

SX4	2	3	4 750	5 750	6 0	7
-----	---	---	-------	-------	-----	---

Compilazione in ipotesi di ravvedimento operoso

- 1) Effettuato nel mese di settembre un versamento relativo ad un debito di ritenute su redditi da lavoro dipendente del mese di maggio 2008 per un importo pari ad € 500.
Per tale versamento effettuato in ritardo si calcolano gli interessi legali che corrispondono ad € 10,00 e si applica una sanzione (cod.8906) di € 50,00.
La sanzione non viene evidenziata nel prospetto ST come risulta dall'esempio di seguito riportato:

1 5/2008	2 500	3	4	5	6	7 500
8	9 10	10	11 1001	12	13	14 15/09/2008

Compilazione in ipotesi di errato versamento e recupero dell'importo versato in eccedenza mediante compensazione con successivo debito.

1) Nel mese di luglio 2008 viene versato per errore un importo di € 1000,00 a fronte di un debito di ritenute su redditi di lavoro autonomo pari a € 700,00
L'importo di € 300,00 vengono indicati nel prospetto SX quale credito vantato dal sostituto

d'imposta, avremo pertanto:

Prospetto ST

1 7/2008	2 700	3	4	5	6	7 1000
8	9	10	11 1040	12	13	14 15/08/2008

Prospetto SX

SX4	2	3	4 300	5	6	7
SX5	2	3	4 300	5	6	7

2) Nel mese di agosto 2008 viene utilizzato il credito di € 300,00, quale risultato di un versamento errato e quindi in eccesso da parte del sostituto, per compensare un debito di ritenute su redditi di lavoro autonomo per un importo pari a € 700,00

Prospetto ST

1 7/2008	2 700	3	4	5	6	7 1000
8	9	10	11 1040	12	13	14 15/08/2008

Prospetto SX

SX4	2	3	4	5 300	6	7
SX5	2	3	4	5 300	6	7

Il ravvedimento per il modello 770 semplificato

Quest'anno il modello 770 sarà validamente presentato se anche trasmesso in ritardo, ma comunque non oltre il termine massimo del 30 ottobre, cioè entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto.

Il ravvedimento operoso è previsto dall'articolo 13 del dlgs n. 472/1997 e consente ai contribuenti che incorrono in violazioni per le quali sono previste sanzioni tributarie la possibilità di usufruire di una consistente riduzione delle sanzioni applicabili. Condizione è che provvedano spontaneamente alla regolarizzazione prima della constatazione da parte degli organi preposti o quando non siano, ancora, iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti ecc.) delle quali l'autore e i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'articolo 13, sopra citato, prevede che la sanzione, prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, è ridotta a un dodicesimo del minimo, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Ma oltre alla tardiva dichiarazione, altri casi di violazioni in cui il sostituto di imposta può essere incorso durante il periodo di imposta 2008, possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso: omesso o ritardato versamento, mancata o insufficiente ritenuta fiscale all'atto dell'erogazione del compenso al percipiente.

In tali casi ricordiamo le sanzioni previste sono le seguenti: in caso di omesso o ritardato versamento, 30% dell'importo da versare oltre interessi da calcolarsi dalla data di scadenza fino alla data di versamento; in caso di omessa o insufficiente ritenuta, 20% dell'importo da trattenere oltre interessi da calcolarsi dalla data di scadenza fino alla data di versamento.

Sempre l'articolo 13 prevede che la sanzione è ridotta a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione, oppure a un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

La possibilità di usufruire della riduzione della sanzione in caso di ravvedimento è possibile solo se il ravvedimento stesso risulta perfezionato. Si intende perfezionato il ravvedimento per il quale oltre al versamento si è provveduto anche al pagamento della sanzione ridotta e degli interessi.

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007, ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi legali mediante F24 in occasione del ravvedimento, tuttavia, tale procedura non riguarda i sostituti di imposta, che pertanto continueranno a versare gli interessi relativi a Irpef trattenuta cumulativamente all'irpef stessa.

Per quanto concerne il calcolo degli interessi legali, si tenga conto che dal 2008 il tasso è passato al 3%. Conseguentemente, occorrerà calcolare gli interessi tenendo conto che fino al 31 dicembre 2009 il saggio legale era pari al 2,5% annuo e dell'aumento dal 1° gennaio 2009.

Se la dichiarazione non è omessa, ma semplicemente tardiva in quanto, come dicevamo sopra, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, anche se non risulta dovuta alcuna imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro il tardivo termine di presentazione della dichiarazione (cioè prima o contestualmente alla presentazione tardiva) il pagamento di una sanzione di 21,50 euro, pari a un dodicesimo di 258 euro, a prescindere dagli

importi dichiarati. Restano applicabili, invece, le sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi salvo non siano state oggetto di ravvedimento come evidenziato al punto precedente. Nel caso di errori e omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo è possibile procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa (quindi a condizione che ne sia stata presentata una entro 90 giorni dal termine di scadenza) e al versamento delle maggiori imposte dovute, nonché alle sanzioni ridotte a un decimo e agli interessi legali anche successivamente ai 90 giorni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.